



AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

**SETTORE**

**VERSAMENTO IRPEF/CONTRIBUTI**

**EMERGENZA CORONAVIRUS:  
SOSPENSIONI A FAVORE DEL SETTORE  
TURISTICO-ALBERGHIERO SULL'INTERO  
TERRITORIO NAZIONALE**

**RIFERIMENTI**

- Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020

**IN SINTESI**

*Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce misure ad hoc per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all'intero territorio nazionale.*

*Nello specifico, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:*

- *i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;*
- *i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*

*I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.*

SERVIZI COLLEGATI



**informativa**  
per l'amministrazione del personale

**ilMondoPaghe**  
BIUREAU SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

**SO** *lavoro*  
SCHEDE OPERATIVE



**RIPRODUZIONE VIETATA**



Il **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da virus CODIV-19*”, dispone, all'art. 8, la **sospensione**, su tutto il **territorio nazionale**, dei termini di **versamento di ritenute, contributi e premi** per il **settore turistico-alberghiero** per il periodo compreso tra il **2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020**.

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

### SOGGETTI INTERESSATI

Destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi sono

- **le imprese turistico ricettive,**
- **le Agenzie di viaggio e turismo e,**
- **i tour operator,**

che hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano.**

### VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI

La sospensione dei termini riguarda

- i **versamenti delle ritenute alla fonte** operate in qualità di **sostituto d'imposta**;
- gli **adempimenti** e i **versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria

scadenti nel periodo compreso tra il **2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.**



Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **31 maggio 2020**. Non è previsto il rimborso di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL già versati.

Si tratta, nel dettaglio, della **sospensione**

- dei **versamenti delle ritenute** alla fonte di cui al DPR n. 600/1973
  - art. 23: ritenute su redditi di lavoro dipendente;
  - art. 24: ritenute su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente;
  - art. 29: ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)relative a **compensi corrisposti**
  - nel mese di **febbraio** (versamento scadente ordinariamente il 16 marzo 2020),
  - nel mese di **marzo** (versamento scadente ordinariamente il 16 aprile 2020);
- degli **adempimenti** e dei **versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali, che per quanto concerne i lavoratori dipendenti riguardano:
  - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a gennaio 2020** (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020);
  - il **versamento dei contributi** relativi al mese di **febbraio 2020** (scadenti ordinariamente il 16 marzo 2020);
  - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a febbraio 2020** (scadente ordinariamente il 31 marzo 2020);
  - il **versamento dei contributi** relativi al mese di **marzo 2020** (scadenti ordinariamente il 16 aprile 2020);
  - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a marzo 2020** (scadente ordinariamente

RIPRODUZIONE VIETATA

il 30 aprile 2020);

- degli **adempimenti** e dei **versamenti dei premi INAIL** quali:
  - presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020).



---

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” individuati dall'allegato 1 del DPCM 1° marzo (cfr. Aggiornamento AP n. 96/2020) resta ferma quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM 24 febbraio 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 86/2020). In particolare è previsto che nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 i predetti sostituti d'imposta **sospendano la trattenuta delle ritenute alla fonte**. Pertanto si tratta delle ritenute operate sui compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.

---

